FNSI FEDERAZIONE NAZIONALE STAMPA ITALIANA
SINDACATO UNITARIO DEI GIORNALISTI ITALIANI

Il Direttore

Roma, 7 aprile 2022

Prot. n. 284/D

Alle Associazioni Regionali di Stampa

Alla Giunta Esecutiva della FNSI

Loro indirizzi

Come già illustrato nella precedente Circolare FNSI n. 196/D del 05/05/2021, il 5 maggio dello scorso anno, ARAN, FNSI e Confederazioni sindacali rappresentative dei quattro comparti di contrattazione della Pubblica amministrazione hanno sottoscritto una pre-intesa di accordo per laspecifica regolamentazione di raccordo del personale giornalistico.

Tale ipotesi di accordo è stata quindi trasmessa al Consiglio dei ministri, che lo scorso 10 marzo ha espresso il proprio parere favorevole e quindi alla Corte dei Conti per l'approvazione definitiva, ottenendo anche dai giudici contabili il relativo via libera. Di conseguenza, le parti firmatarie hanno potuto sottoscrivere oggi – giovedì 7 aprile 2022 – il testo **definitivo e invariato dell'accordo**, rendendo lo stesso definitivamente efficace.

Vediamo nel dettaglio gli elementi peculiari dell'accordo, che si allega in copia alla presente circolare.

Articolo 1 - Ambito di applicazione

L'Accordo in commento ha due distinti piani di applicazione.
Un primo livello generalizzato (riferito alle previsioni di cui agli articoli 2 e 4 dell'accordo), che si può applicare a tutti giornalisti iscritti all'Ordine che:

a) siano dipendenti della pubblica amministrazione;
b) svolgano attività giornalistica presso gli Uffici stampa della PA, costituiti a norma della legge 150/2000;
c) risultino inquadrati nei profili informazione appositamente previsti per i giornalisti in ciascuno dei quattro contratti del pubblico impiego (Comparto Funzioni centrali, Comparto Funzioni locali, Comparto Sanità e Comparto istruzione e ricerca).

Abbiamo poi un secondo livello di applicazione, costituito dall'Articolo 3 dell'accordo (vedi infra) destinato, invece, esclusivamente ai giornalisti, assunti a tempo indeterminato e prima di maggio 2018 presso gli Uffici stampa della PA, ai quali è stato applicato (sulla base della disciplina dell'ordinamento di appartenenza) il contratto giornalistico FNSI-FIEG. Infatti, tale norma dell'accordo garantisce, a questa particolare categoria di colleghi, il mantenimento dei trattamenti in godimento (ottenuti dal CNLG FNSI-FIEG), tramite il riconoscimento di un apposito *assegno ad personam* che, quindi, annulla eventuali perdite economiche derivanti dal

passaggio dal contratto giornalistico al contratto dei dipendenti pubblici. Si ricorda al riguardo che due sentenze della Corte costituzionale (n. 20/2019 e n. 81/2019) hanno definitivamente sancito l'inapplicabilità del contratto giornalistico firmato da FNSI e FIEG ai dipendenti pubblici.

Articolo 2 - Autonomia professionale e norme deontologiche

L'accordo, in recepimento della specifica disciplina di legge, riconosce il diritto insopprimibile dei giornalisti - iscritti all'albo - alla libertà di informazione e di critica, limitata esclusivamente dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui. L'accordo precisa inoltre che è obbligo deontologico inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, Il rispetto dei doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede, nonché il dovere di rettifica nel caso le notizie risultino inesatte.

Articolo 3 - Assegno ad personam determinazione e riassorbibilità (ex Art. 9, comma 5-bis della Legge n. 150/2000)

L'articolo 3 dell'accordo rappresenta l'elemento di maggiore interesse, poiché garantisce la concreta attuazione della norma di cui alla Legge 160/2019 (Finanziaria 2020) che tramite l'articolo 1, comma 160 aggiorna l'articolo 9 della 150/2000, introducendo il nuovo comma 5/bis.

L'accordo pertanto prevede che i giornalisti, di ruolo, in servizio presso gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni, ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei rispettivi CCNL di comparto (relativi al triennio 2016-2018), risulti applicato il CNLG FNSI-FIEG (per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza), vengano **reinquadrati** nei profili professionali istituiti nel **settore informazione** del CCNL del comparto di appartenenza.

Circa le modalità di reinquadramento, l'accordo prevede che, in base ad apposite tabelle di ricognizione, le qualifiche giornalistiche vengano sostituite da categorie e profili dei contratti pubblici. Ma - precisa l'accordo - l'attribuzione della posizione economica è effettuata in modo tale da minimizzare l'importo dell'assegno ad personam. In sostanza quindi avremo di fatto una **generalizzata ricollocazione, dei giornalisti precedentemente inquadrati con le qualifiche giornalistiche che vanno dal Redattore con meno 30 mesi sino al Direttore, nel più alto livello retributivo della categoria D** (nel Comparto funzioni locali ed in categoria equivalente negli altri contratti), mentre saranno, residualmente, reinquadrati in categoria C (nel Comparto funzioni locali ed in categoria equivalente negli altri contratti), solo i colleghi (ove presenti) con le qualifiche di "Praticante e Pubblicista delle redazioni decentrate", qualifiche che, allo stato, non risultano sussistere nel perimetro della PA.

Ciò posto, una volta reinquadrati i giornalisti come sopra esposto, agli stessi **è riconosciuto l'assegno ad personam**, nel caso in cui il trattamento economico fisso in godimento,

derivante dal contratto FNSI-FIEG risulti superiore al trattamento economico fisso previsto dal nuovo inquadramento.

L'assegno ad personam sarà calcolato in base alla somma delle voci stipendiali – fisse, lorde, annue - secondo la tabella di comparazione che segue:

A) VOCI RETRIBUTIVE DEL CONTRATTO GIORNALISTICO	B) VOCI RETRIBUTIVE DEL CONTRATTO PUBBLICO
Minimo tabellare	**Stipendio tabellare**
Indennità di contingenza	**Elemento perequativo**
Tredicesima mensilità	**Tredicesima mensilità**
Indennità redazionale	**Indennità fisse e continuative**
Indennità di agenzia	
Aumenti periodici di anzianità	
EDR	
Superminimi	

Pertanto, ove la somma delle voci (godute alla data del 05/05/2021) indicate nella colonna A) risulti superiore alla somma delle voci indicate in colonna B), il giornalista avrà diritto al riconoscimento dell'assegno *ad personam*, che sarà pari alla differenza positiva tra le due somme.

L'accordo recepisce il **riassorbimento dell'assegno ad personam**, che sarà riassorbito, fino a concorrenza, in caso di incrementi economici conseguenti a future progressioni economiche, a future progressioni giuridiche, a futuri incrementi contrattuali. Tuttavia, si evidenzia che l'accordo prevede altresì che in caso di incrementi economici derivanti dal conferimento di particolari incarichi - quali ad esempio: posizioni organizzative, incarichi di funzione, incarichi professionali, incarichi di elevata professionalità - l'assegno ad personam sarà temporaneamente riassorbito, fino a concorrenza, di un importo pari al 50% della retribuzione di posizione od altra indennità fissa correlata all'incarico, limitatamente al periodo di svolgimento dello stesso.

Infine, come espressamente richiesto dalla FNSI, è stato chiarito il controverso aspetto (emerso in alcune realtà regionali) della **validità dell'assegno ad personam ai fini del calcolo del TFR**. L'accordo infatti, espressamente, prevede che l'assegno *ad personam* è utile ai fini del trattamento di fine rapporto in misura pari alla quota dello stesso corrispondente alle voci di trattamento economico del contratto giornalistico già utili al medesimo fine. Previsione, quindi, che - sulla scorta dell'elenco di cui alla sopra riportata tabella (colonna A) - comporta che tutto l'assegno ad personam concorre ai fini del calcolo del TFR.

A proposito del reinquadramento – ovvero del passaggio dal contratto giornalistico al contratto del pubblico impiego – si ricorda che (come previsto dall'art. 9, comma 5 della L. 150/2000 e come la stessa firma della FNSI nell'accordo con ARAN conferma) la FNSI e di conseguenza le AA.RR.SS., in quanto sue articolazioni territoriali, possono "intervenire", quale organizzazione rappresentativa della categoria dei giornalisti, per fornire assistenza sindacale ai colleghi interessati da processi di reinquadramento contrattuale.

Articolo 4 – CASAGIT

L'accordo si conclude con la previsione per cui tutti i giornalisti operanti negli Uffici stampa pubblici il cui rapporto di lavoro è disciplinato da uno dei 4 contratti nazionali di comparto (Funzioni centrali, Funzioni locali, Sanità, Istruzione e ricerca) **possono aderire alla cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani (CASAGIT)** - laddove in possesso dei requisiti dalla stessa richiesti e nei profili eventualmente dedicati – versando il contributo a carico del solo giornalista.

In questo modo i giornalisti della PA potranno aderire alla CASAGIT (oggi CASAGIT SALUTE SO.M.S.), usufruendo dei conseguenti vantaggi di natura fiscale. Infatti, ove l'iscrizione alla CASAGIT derivi da una previsione contrattuale (come pare essere in questo caso) – stante l'articolo 51, comma 2 del TU delle imposte sui redditi - i contributi prelevati direttamente in busta paga dei soci contrattualizzati sono **fiscalmente deducibili** alla fonte, da parte del datore di lavoro, **fino al limite previsto dalla legge.**

Cordiali saluti.

Tommaso Daquanno

ACCORDO

tra l'A.Ra.N., le Confederazioni rappresentative nei comparti di contrattazione e la FNSI per la specifica regolazione di raccordo del personale profili informazione

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 3
Art. 1 Campo di applicazione 3
Art. 2 Autonomia professionale e norme deontologiche 3
Art. 3 Personale di cui all'art. 9, comma 5-bis della Legge n. 150/2000 4
Art. 4 Norme finali 5
Tabella A Tabelle di inquadramento nei CCNL dei comparti pubblici 6
Tabella B Voci retributive del "CCNL giornalistico" 9
Tabella C Voci retributive dei CCNL dei comparti pubblici 9
Tabella D Incarichi comparti pubblici 10

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica al personale dipendente dalle amministrazioni ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva di cui al CCNQ 13 luglio 2016, che svolge le attività di informazione negli uffici di cui all'art. 9 della Legge 7 giugno 2000, n. 150, inquadrato nei profili professionali appositamente istituiti dal CCNL comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018, dal CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, dal CCNL comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018 e dal CCNL comparto Sanità del 21 maggio 2018.

2. Il presente accordo si applica, altresì, ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva definiti dal CCNQ 13 luglio 2016 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza.

3. Ai fini del presente CCNL:

1) per "CCNL di riferimento" si intende il CCNL, di uno dei comparti di contrattazione collettiva di cui al comma 1, applicato al personale destinatario del presente accordo, in base al comparto cui appartiene l'amministrazione pubblica presso la quale il personale è assunto;

2) per "CCNL giornalistico" si intende il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalla Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) e dalla Federazione nazionale editori giornali (Fieg);

3) la Legge 7 giugno 2000, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni è indicata come Legge n. 150/2000

Art. 2
Autonomia professionale e norme deontologiche

1. È diritto insopprimibile dei giornalisti iscritti all'albo la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.

Art. 3
Personale di cui all'art. 9, comma 5-bis della Legge n. 150/2000

1. Il presente articolo si applica esclusivamente ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva definiti dal CCNQ 13 luglio 2016 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei rispettivi "CCNL di riferimento" relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza.

2. Le amministrazioni inquadrano i dipendenti di cui al comma 1 nei profili professionali istituiti nel "settore informazione" in applicazione del "CCNL di riferimento" tra quelli elencati all'art. 1.

3. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 2, si tiene conto dell'allegata tabella A di corrispondenza tra le qualifiche del "CCNL giornalistico" e le aree o categorie del "CCNL di riferimento". Nell'ambito dell'Area o Categoria di inquadramento, l'attribuzione della posizione economica è effettuata in modo tale da minimizzare l'importo dell'assegno *ad personam* attribuito ai sensi dei successivi commi.

4. Al personale di cui al presente articolo è riconosciuto un assegno *ad personam*, in applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 5-bis della Legge n. 150/2000, nel caso in cui il trattamento economico fisso in godimento, attribuito in forza del "CCNL giornalistico" sia superiore al trattamento economico fisso previsto dal "CCNL di riferimento". Il predetto assegno è calcolato con le modalità indicate al comma 5 ed è riassorbito con le modalità indicate ai commi 6 e 7.

5. L'importo annuo lordo dell'assegno *ad personam* di cui al comma 4 è pari alla differenza, se positiva, tra:

a) la somma dei trattamenti economici fissi annui lordi in godimento, alla data di sottoscrizione del presente accordo, riferibili alle sole voci retributive di cui all'allegata tabella B, riconosciuti in forza dell'applicazione del "CCNL giornalistico";

b) la somma dei trattamenti economici fissi annui lordi, alla data di sottoscrizione del presente accordo, attribuiti e riconosciuti in forza dell'applicazione del "CCNL di riferimento", riferibili alle sole voci retributive di cui all'allegata tabella C.

6. L'assegno *ad personam* di cui al presente articolo è riassorbito, fino a concorrenza, in caso di incrementi economici conseguenti a future progressioni economiche, a future progressioni giuridiche, a futuri incrementi contrattuali.

7. In caso di incrementi economici conseguenti al conferimento di uno degli incarichi di cui all'allegata tabella D, l'assegno *ad personam* è inoltre temporaneamente riassorbito, fino a concorrenza, di un importo pari al 50% della retribuzione di posizione od altra indennità fissa correlata all'incarico, limitatamente al periodo di svolgimento dello stesso.

8. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001, i risparmi di spesa derivanti dal riassorbimento incrementano:

a) nei casi di cui al comma 6, i fondi risorse decentrate;

b) nel caso di cui al comma 7, le risorse complessivamente destinate alla remunerazione degli incarichi.

9. L'assegno *ad personam* è utile ai fini del trattamento di fine rapporto in misura pari alla quota dello stesso corrispondente alle voci di trattamento economico del CCNL giornalistico già utili al medesimo fine.

Art. 4
Norme finali

1. I lavoratori di cui all'art. 1, possono aderire alla cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani (CASAGIT), laddove in possesso dei requisiti dalla stessa richiesti. Tale adesione potrà avvenire con il solo contributo a carico del lavoratore interessato.

Tabella A

Tabelle di inquadramento nei CCNL dei comparti pubblici

Qualifica CCNL giornalistico	Categorie e profili CCNL comparto Funzioni Locali
Direttore e vicedirettore Capo redattore Vice capo redattore Capo servizio, redattore senior Vice caposervizio, redattore esperto Redattore oltre 30 mesi Redattore meno 30 mesi	**Categoria D** (in uno dei profili del settore Informazione ex art. 18-bis, comma 5, lett. b) del CCNL comparto Funzioni locali del 21/5/2018)
Praticante dopo 12 mesi Praticante meno 12 mesi Pubblicista redazioni decentrate	**Categoria C** (in uno dei profili del settore Informazione ex art. 18-bis, comma 6 del CCNL comparto Funzioni locali del 21/5/2018)

Qualifica CCNL giornalistico	Aree e profili CCNL comparto Funzioni centrali (Ministeri e Agenzie Fiscali)
Direttore e vicedirettore Capo redattore Vice capo redattore Capo servizio, redattore senior Vice caposervizio, redattore esperto Redattore oltre 30 mesi Redattore meno 30 mesi	**Area Terza** (in uno dei profili del settore Informazione art. 95, comma 5, lett. b) del CCNL comparto Funzioni centrali del 12/2/2018)
Praticante dopo 12 mesi Praticante meno 12 mesi Pubblicista redazioni decentrate	**Area Seconda** (in uno dei profili del settore Informazione art. 95, comma 6 del CCNL comparto Funzioni centrali del 12/2/2018)

Qualifica CCNL giornalistico		Aree e profili CCNL comparto Funzioni centrali (Enti pubblici non economici, Cnel, Enac)
Direttore e vicedirettore Capo redattore Vice capo redattore Capo servizio, redattore senior Vice caposervizio, redattore esperto Redattore oltre 30 mesi Redattore meno 30 mesi	→	**Area C** (in uno dei profili del settore Informazione art. 95, comma 5, lett. b) del CCNL comparto Funzioni centrali del 12/2/2018)
Praticante dopo 12 mesi Praticante meno 12 mesi Pubblicista redazioni decentrate	→	**Area B** (in uno dei profili del settore Informazione art. 95, comma 6 del CCNL comparto Funzioni centrali del 12/2/2018)

Qualifica CCNL giornalistico		Categorie e profili CCNL comparto Sanità
Direttore e vicedirettore Capo redattore Vice capo redattore Capo servizio, redattore senior Vice caposervizio, redattore esperto Redattore oltre 30 mesi Redattore meno 30 mesi	→	**Categoria D** (in uno dei profili del settore Informazione art. 13, comma 3, lett. b) del CCNL comparto Sanità del 21/5/2018)
Praticante dopo 12 mesi Praticante meno 12 mesi Pubblicista redazioni decentrate	→	**Categoria C** (in profili del settore Informazione istituiti nell'ambito di tale categoria)

Qualifica CCNL giornalistico	Categorie e profili CCNL personale non dirigente Presidenza del Consiglio dei Ministri
Direttore e vicedirettore	**Categoria A** (in profili del settore Informazione istituiti nell'ambito della categoria A)
Capo redattore	
Vice capo redattore	
Capo servizio, redattore senior	
Vice caposervizio, redattore esperto	
Redattore oltre 30 mesi	
Redattore meno 30 mesi	
Praticante dopo 12 mesi	**Categoria B** (in profili del settore Informazione istituiti nell'ambito della categoria B)
Praticante meno 12 mesi	
Pubblicista redazioni decentrate	

Tabella B

Voci retributive del "CCNL giornalistico"

Voci retributive CCNL giornalistico
Minimi di stipendio
Indennità di contingenza
Elemento distinto della retribuzione (EDR)
Aumenti periodici di anzianità
Maggiorazione di agenzia
Tredicesima mensilità
Superminimi
Indennità redazionale annua

Tabella C

Voci retributive dei CCNL dei comparti pubblici

Voci retributive CCNL comparti pubblici
Stipendio tabellare
Elemento perequativo
Indennità fisse e continuative (indennità di amministrazione, indennità di ente, indennità di comparto o altre analoghe)
Tredicesima mensilità

Tabella D

Incarichi comparti pubblici

TIPOLOGIA DI INCARICO	DISCIPLINA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO
Incarichi dell'area delle posizioni organizzative	art. 13 del CCNL Funzioni locali del 21/5/2018
Incarichi di funzione	art. 14 del CCNL Sanità del 21/5/2018
Incarichi di posizione organizzativa	artt. 18 e 19 del CCNL Ministeri del 16/2/1999
Incarichi di natura organizzativa e professionale	artt. 26 e 27 del CCNL Agenzie fiscali del 28/5/2004
Incarichi di posizione organizzativa	artt. 16 e 17 del CCNL Enti pubblici non economici del 1/10/2007
Incarichi di natura organizzativa e professionale	art. 20 del CCNL Cnel del 18/7/2006
Incarichi di elevata responsabilità	art. 55 del CCNL Enac del 19/12/2001